



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF127

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10



OGGETTO	PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) – MODALITÀ OPERATIVE
RIFERIMENTI	CIRC. N. 1/DF/2019 - D.L. 119/2018; D.L. 98/2011; D.M. 163/2013; D.M 4/08/2015
CIRCOLARE DEL	08/07/2019

Sintesi: a decorrere dal 1 luglio 2019 i contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000 che operano nell'ambito delle vendite al dettaglio si trovano a dover affrontare le problematiche connesse con l'adozione dei corrispettivi telematici.

Di seguito si affrontano alcune problematiche in cui il contribuente si possa imbattere nella prassi aziendale.

L'art. 16 del D.L. 119/2018, intervenendo sul D.lgs. 546/1992, apporta da un lato delle **modifiche** alle **disposizioni** che disciplinano il **PTT** e dall'altro inserisce **nuove norme** che:

- **agevolano le procedure** in materia di **potere di certificazione di conformità** con riguardo a **copie** di atti, provvedimenti e documenti detenuti in **originale o copia conforme** dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico,
- prevedono la possibilità di **attivare l'udienza a distanza**.

D.lgs. 546/1992, art. 16-bis "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" (POST MODIFICA)	
co. 1 (post modifica)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC, ai sensi del D.lgs. 82/2005. ▪ Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, co. 2, del D.lgs. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 82/2005. ▪ L'indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. ▪ La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (periodo modificato).
co. 2 (post modifica)	<p>Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (ad es.: casella di PEC piena o inattiva),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le comunicazioni sono eseguite esclusivamente ▪ mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. <p>Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 16.</p>
co. 3 (post modifica)	<p>Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23/12/2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.</p> <p>In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: con tali modifiche viene disposta l'obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell'ambito del processo tributario.</p> </div>
co. 3-bis (aggiunto)	<p>I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, co. 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel co. 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di PEC al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: la facoltà del deposito telematico è prevista anche per le parti che stanno in giudizio senza l'assistenza tecnica (controversie fino a € 3.000), previa indicazione dell'indirizzo di PEC.</p> </div>
co. 4	L' indicazione dell'indirizzo PEC , valevole per le comunicazioni e le notificazioni, equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



Nota: le disposizioni di cui ai co. 3 e 3-bis, art. 16-bis, D.lgs. 546/1992, si **applicano ai giudizi instaurati**, in 1° e in 2° grado, con ricorso notificato **a decorrere dal 1/07/2019**. Quindi, da tale data gli atti introduttivi del giudizio vanno notificati alla controparte tramite PEC e depositati in CT con modalità telematiche nei successivi 30 gg. L'obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici degli enti pubblici.

Soggetti obbligati alla notifica e deposito telematico degli atti e documenti:

- **ente impositore ed enti della riscossione;**
- **difensore abilitato** all'assistenza tecnica
 - in possesso del **mandato rilasciato dal contribuente;**
 - che **sta in giudizio personalmente.**

LE ALTRE NOVITÀ	
Interpretazione autentica	<p>Il testo previgente del co. 3, del D.lgs. 546/1992, è stato oggetto di interpretazione autentica nel senso che, nel regime facoltativo vigente per i ricorsi/appelli notificati entro il 30/06/2019,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ciascuna parte del processo può scegliere di utilizzare la modalità, telematica o cartacea, per la notifica e il deposito degli atti processuali, ✓ a prescindere dall'opzione effettuata dal ricorrente/controparte. <p>In sostanza, l'opzione di una delle parti non vincola l'altra parte.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Nota: tuttavia, qualora la parte abbia scelto il telematico in 1° grado deve adottare la medesima modalità anche in appello; l'unica eccezione a tale obbligo si verifica nel caso in cui la parte costituitasi con il telematico in 1° grado decida di cambiare il difensore nel 2° grado di giudizio.</p> </div>
Certificazione di conformità	<p>L'introduzione dell'art. 25-bis nel D.lgs. 546/1992 attribuisce ai difensori delle parti, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, la possibilità di attestare la conformità agli originali o copia conforme della copia analogica o digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ degli atti prelevati dal fascicolo processuale informatico o ricevuti tramite notifica telematica ✓ ovvero detenuti in originale o in copia conforme.
Prova della notifica	<p>I difensori possono fornire la prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione degli atti processuali via PEC, qualora non risulti possibile fornirla con modalità informatiche (L. 53/1994, art. 9, co. 1-bis e 1-ter). In tali casi il difensore deposita in formato cartaceo il messaggio PEC, gli allegati e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previa attestazione della loro conformità all'originale informatico.</p>

CHIARIMENTI MINISTERIALI (CIRC. N. 1/DF/2019)

ASPETTI RELATIVI ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI

La **notifica degli atti processuali a mezzo PEC** è prevista dall'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992 e disciplinata dal D.M. 163/2013.



Perfezionamento della notifica telematica (D.M. 163/2003, art. 5, co. 2): si realizza quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del gestore PEC del destinatario.

SOGGETTO	NOTIFICHE ED EFFETTI SULLA DECORRENZA DEI TERMINI PROCESSUALI
Mittente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ notifiche eseguite: si verifica al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC) rilasciata al gestore del sistema; ▪ perfezionamento: è irrilevante che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta, in quanto è sufficiente che il gestore renda accessibile l'atto al destinatario.
Destinatario	Si fa riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore

Le **notifiche degli atti** del processo tributario alla controparte tramite PEC si possono effettuare h24, tutti giorni dell'anno inclusi i festivi.



Nota: al processo tributario si applicano i principi stabiliti dalla **sentenza n. 75/2019 della Consulta** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 179/2012 nella parte in cui stabiliva che "le notificazioni degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00".

Quindi, la **notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza** si **perfeziona** per il:

- ✓ **notificante:** se entro le ore 23,59 venga generata la ricevuta di accettazione;
- ✓ **destinatario:** opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

Modalità operative di notifica degli atti tramite PEC: la L. 53/1994, che disciplina le notifiche degli avvocati, non trova applicazione nel processo tributario, essendo limitata agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (Cassazione: sent. nn. 17941/2016 e 15109/2018 e ord. n. 8560/2019).

NOTIFICA	CONTENUTO DELL'OGGETTO E DEL MESSAGGIO PEC
di atto introduttivo del giudizio	<p>Si consiglia di inserire in</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oggetto: la dicitura <i>"notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92"</i> ▪ corpo del messaggio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia di atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.); ✓ atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza; ✓ nome, cognome e C.F. del difensore/ufficio notificante; ✓ estremi della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria; ✓ nome e cognome o denominazione e ragione sociale del destinatario; ✓ indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato; ✓ indicazione della Commissione tributaria adita.
di sentenza	<p>È opportuno indicare in</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oggetto: la dicitura <i>"notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92"</i> ▪ messaggio: specificare che trattasi di notifica ex art. 38 D.lgs. 546/92, per decorrenza termine breve.



Nota: gli atti/documenti processuali che si intendono notificare a mezzo PEC devono rispettare i requisiti dimensionali e tecnici che garantiscano l'uniformità e l'interoperabilità dei sistemi informatici.

Prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali: consiste nel depositare tramite il PTT

- la ricevuta **di accettazione** sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- La **ricevuta di avvenuta consegna** sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Le **modalità per salvare tali ricevute** sono le seguenti:

- **senza la modifica dell'estensione** del file *“.eml"*;
- **salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b** e predisposizione, anche su atto separato, **dell'attestazione di conformità** ex D.lgs. 82/2005 - opzione prevista solo per i pubblici ufficiali - con l'obbligo di conservare, se previsto, l'originale informatico;
- **il solo salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b**, considerando che anche in assenza di un'espressa dichiarazione di conformità tale copia informatica, senza disconoscimento espresso della sua conformità, ha la medesima efficacia probatoria dell'originale; sussiste, se previsto, l'obbligo di conservare l'originale informatico.



Firma digitale: le ricevute e l'attestazione di conformità vanno firmate digitalmente.



Nota: in caso di impossibilità del deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della loro notifica, i difensori

- possono **estrarre copia** su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna,
- **attestandone la conformità** ai documenti informatici da cui derivano.

Elenchi di reperibilità dell'indirizzo PEC nel processo tributario:

- **INI-PEC:** domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi/elenchi;
- **IPA:** domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.

Per l'Avvocatura dello Stato, gli indirizzi PEC sono consultabili sul [sito](#) loro dedicato.



PEC degli avvocati: nel PTT non può essere estratta dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia; infatti, nel processo tributario, a differenza di quello civile ed amministrativo, la difesa tecnica spetta anche a categoria professionali diverse dagli avvocati.

ELEZIONE DI DOMICILIO: nel PTT, l'**indicazione dell'indirizzo PEC** nel primo atto difensivo equivale a **elezione di domicilio** per le comunicazioni e notificazioni; **in caso di variazione di domicilio**, la stessa va notificata alle parti costituite e all'ufficio di segreteria a mezzo PEC e produce effetti dal 10° giorno successivo a quello del perfezionamento della notifica.

CASI DI NOTIFICHE TELEMATICHE NON POSSIBILI O NON PERFEZIONATE	
Indirizzo PEC	Nell'atto introduttivo è stato omissso l'indirizzo PEC, ove lo stesso non risulti reperibile negli elenchi
Messaggio PEC	Non consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (es. casella incapiente o inattiva)
Titolarità	Notifica a soggetto non obbligato ad un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel 1° atto difensivo
N.B.: in tali casi, il notificante dovrà attivare le modalità tradizionali di notifica degli atti processuali ex art. 16 del D.lgs. 546/1992 ovvero la procedura di notifica analogica (consegna a mani proprie, servizio postale, ufficiale giudiziario)	

Nei seguenti casi di **irreperibilità assoluta del destinatario** della notifica si procede con il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria, ossia:

- ✓ **manca** di elezione del domicilio o di dichiarazione di residenza/sede in Italia della parte
- ✓ totale **incertezza degli elementi** di cui sopra che non consente la notifica al destinatario;

MANCATA NOTIFICA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

La mancata notifica per cause imputabili al destinatario comporta:

- la **redazione del ricorso** in originale **cartaceo**
- e di una **dichiarazione attestante** che la notifica avviene in analogico essendo la precedente notifica a mezzo PEC non andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

Nota: la notifica ex art. 16 del D.lgs. 546/1992 dovrà effettuarsi entro un termine ragionevole che viene individuato nella metà del termine breve di impugnazione (sent. n. 14594/2016 Cassazione).

NOTIFICA TRADIZIONALE: atti che il ricorrente deve depositare in via telematica
▪ scansione dell'atto del ricorso in originale cartaceo nel caso di notifica di tale tipo di ricorso; si consiglia di inviare anche l'atto difensivo in formato nativo digitale, con specifica dichiarazione di conformità all'atto notificato
▪ atto nativo digitale in caso di notifica della sua copia analogica dal soggetto avente la qualifica di pubblico ufficiale
N.B.: il deposito va corredato delle prove di avvenuta notifica in modo analogico insieme alle attestazioni di conformità e dei file delle ricevute PEC non andate a buon fine, se presenti.

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA DELLE CC.TT.

Il co. 1, art. 16, del D.lgs. 546/1992, prevede che le **comunicazioni analogiche**:

- ➔ sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo posta in plico senza busta con avviso di ricevimento, senza apposizione di segni/indicazioni che consentano di individuare il contenuto;
- ➔ agli enti impositori e agenti della riscossione possono effettuarsi mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria.

La **segreteria** può anche richiedere la notifica dell'avviso dall'ufficio giudiziario o messo comunale.



Nota: le comunicazioni sono eseguite solo con deposito presso l'Ufficio di segreteria della CT nel caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero per mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario.

REGISTRAZIONE E DEPOSITO ATTI/DOCUMENTI

Per eseguire il **deposito del ricorso/appello** e degli altri atti processuali in modalità telematica, occorre effettuare la **registrazione all'applicazione PTT del SIGIT**.



Nota: a seguito della registrazione, è possibile accedere al PTT per la trasmissione dei documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti, professionisti, enti impositori).

Registrazione al servizio PTT:

- costituisce la condizione per il deposito telematico di atti e documenti processuali;
- i cittadini e professionisti accedono al PTT previa registrazione che richiede una casella di PEC e una firma digitale valida al momento della richiesta;
- viene conclusa con l'invio via PEC delle credenziali che consentono l'accesso all'area riservata.

Il deposito telematico richiede la compilazione delle seguenti schede:

DEPOSITO TELEMATICO

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DEL RICO

OK

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo
- Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- Pagamento tramite PagoPA
- Consultazione Pagamenti effettuati

Telecontenzioso

- Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informatico

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- Accedi al servizio

A seguito dell'individuazione della Commissione Tributaria adita, occorre compilare i dati risultanti nelle schermate di seguito indicate:

Dati Generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Domicilio Eletto

Parti Resistenti

Atti Impugnati

Documenti

Calcolo CU

Validazione

Invio di ogni documento informatico: la **dimensione** massima consentita per ogni file è di **10 MB**.

DIMENSIONI:

- il documento/atto risultante superiore alla dimensione massima deve essere suddiviso in più file;
- per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB.

Tuttavia, è possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.


Il **nome del file** è libero ma con la **lunghezza massima di 100 caratteri**.

Nota: si rammenta che per gli atti del processo tributario da notificare alla controparte (ricorso, appello) occorre depositare l'originale nativo digitale dell'atto già notificato, insieme a procura e ricevute delle PEC.

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Le modalità di **predisposizione degli atti digitali** si differenziano a seconda che si tratti di:

- ➔ **atto principale** (ricorso, controdeduzione, istanza di pubblica udienza, istanza di sospensiva, appelli, richieste di misure cautelari, ecc.);
- ➔ **relativi allegati**.

<p>ATTO PRINCIPALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'atto deve essere un file nativo digitale e deve essere depositato in formato PDF/A, redatto con un programma di videoscrittura e salvato e convertito nei formati previsti (PDF/A-1a o PDF/A-1b); ▪ il file è senza elementi attivi (previsto anche per gli allegati) ed è esclusa la copia per immagine; ▪ la firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CADES, che aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m); dal 6/07/2019 il SIGIT prevede anche il deposito dei file sottoscritti con firma PADES che non aggiunge l'estensione al nome del file ma consente la sola firma digitale dei <i>file</i> in formato <i>“.pdf”</i> <p> File nativo digitale: è un documento informatico ottenuto tramite software di videoscrittura (word, open-office, libre office, ecc.) trasformato in PDF/A senza scansione.</p>
<p>ALLEGATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ possono avere anche il formato *.TIFF; ▪ sono consentiti altri formati che garantiscono la ricezione e archiviazione al fascicolo processuale, ma non la conservazione documentale sostitutiva; ▪ sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e, quindi, il <i>file</i> presenta l'estensione <i>“nome file libero> .pdf.p7m”</i>, ovvero <i>“nome file libero> signed.pdf”</i>

FORMATI GESTITI DAL SIGIT

Bitmap Image - (BMP); Email Markup Language - (EML); eXtensible Markup Language - (XML); Firmati digitalmente in modalità CADES; Graphics Interchange Format - (GIF); Joint Photographic Experts Group - (JPEG); Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX); Microsoft Office Word - (DOC, DOCX); Open Document Format - (ODT); Portable Document Format - (PDF); Portable Network Graphics - (PNG); Tagged Image File Format (TIFF)

Nota: in caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti, l'estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m).

CONTROLLI

La **piattaforma informatica** consente i **controlli sui file** (atti/documenti) che si intendono depositare nel fascicolo processuale informatico, per la **costituzione in giudizio** (ricorso, appello, controdeduzioni, intervento del terzo) **ovvero in un momento successivo rispetto al 1° deposito** (allegati, memorie ecc.).



Ricevuta sincrona di acquisizione degli atti dal SIGIT: viene rilasciata dal sistema dopo avere eseguito la trasmissione dell'atto e dei relativi allegati.

In seguito, il **sistema effettua i controlli automatici** (presenza di virus, integrità dei file, ecc.) e in assenza di anomalie bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l'esito al ricorrente o al suo difensore nell'area personale e tramite PEC.

In presenza di **difformità meno gravi** (formati non conformi, ecc.) il ricorso viene iscritto a ruolo e la difformità rilevata viene comunicata alla parte.

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data : , alle ore : , il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale

Numero identificativo della presente comunicazione:
I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti:

- Appello:
- PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: 3-Procura-fac_simile.pdf.p7m
- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC: 4-Ricevuta di accettazione-originale.pdf.p7m
- RICEVUTA DI CONSEGNA PEC: 5-Ricevuta di consegna.pdf.p7m

Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.

"PAGOPA" PER IL PAGAMENTO DEL CUT

Per il **pagamento del contributo unificato tributario è possibile utilizzare "pagoPA"** (sistema attivabile dall'area riservata del PTT). In tal caso, **non** deve essere **prodotta alcuna ricevuta** in quanto l'attestazione del pagamento viene acquisita d'ufficio.



Nota: si ricorda che il D.M. 6/06/2019 ha previsto che il pagamento del CUT può effettuarsi con il sistema pagoPA per ricorsi e appelli depositati presso gli Uffici di segreteria delle CCTT a decorrere dal 24/06/2019.

Procedure per attivare tale modalità di pagamento:

- all'atto del rilascio, dal sistema informativo, del messaggio PEC con cui viene comunicato il n. di RGR/RGA; il messaggio indica il link PAGOPA che consente il pagamento contestuale del CUT;
- in un **momento non contestuale all'iscrizione a ruolo**, attivando il servizio PagoPA dall'area personale; in tal caso si inserisce il n. RGR/RGA per cui si intende effettuare il versamento del CUT.

FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO

Il **fascicolo informatico**, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 del D.M. 163/2016 e art. 12 del D.M. 4/08/2015:

- ➔ **raccoglie** atti, documenti, allegati, ricevute di PEC, messaggi di sistema e dati del procedimento;
- ➔ **contiene anche le copie digitali di atti/documenti** depositati con modalità analogiche;
- ➔ **sostituisce il fascicolo d'ufficio** ex art. 25 del D.lgs. 546/1992, purché contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti.



Nota: il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SIGIT la sua diretta consultazione; inoltre, esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dalla produzione e rilascio di copie cartacee degli atti e documenti informatici in esso contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

Pertanto, i **file** relativi **agli atti processuali** e gli **allegati depositati tramite il PTT** dalle parti costituite in giudizio **formano il fascicolo informatico**.

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

- CONSULTA IL FASCICOLO



Cartella: Ricorrente
Tot. documenti: 1



Cartella: Resistente
Tot. documenti: 0



Cartella: Ufficio
Tot. documenti: 0



Cartella: Altre parti resistenti
Tot. documenti: 0

Vi sono altre 2 cartelle:

- Fascicoli trasmessi da altri Organi giurisdizionali (confluiscono gli atti del fascicolo proveniente dalla CT incompetente)
- Fascicolo ricorso CTP (solo nell'appello).

FASCICOLO	CONTENUTO DELLE CARTELLE
del ricorrente	contiene gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto ricorrente
del resistente	contiene gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente
d'ufficio	<p>➔ è gestito dal personale della Commissione tributaria e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le comunicazioni processuali effettuate alle parti processuali dalla segreteria; ✓ il verbale d'udienza; ✓ i provvedimenti adottati dalla CT adita (sentenze, decreti e ordinanze); ✓ altri atti eventuali (es: atto di nomina del CTU e relativa perizia, etc.).
delle altre parti resistenti	contiene gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto in via volontaria nel giudizio, ovvero chiamato in causa

La **segreteria della commissione tributaria**

- ➔ cura la **gestione del fascicolo informatico**
- ➔ e garantisce che nello stesso **confluiscano** gli atti/documenti depositati telematicamente dal ricorrente e resistente.

CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO

Il servizio "**Telecontenzioso**" consente agli utenti registrati di avere informazioni circa:

- i ricorsi presentati, lo stato del processo e di **accedere**, a seguito del deposito tramite PTT,
- al **fascicolo processuale informatico** e **consultare** gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, controdeduzioni) ed i provvedimenti del giudice (ad es. sentenze, ordinanze, decreti).

Inoltre, si **possono interrogare, per ogni ricorso**, i dati generali (ad es. il n. della sezione della CT a cui è stato assegnato), data delle udienze, composizione del collegio e esito della controversia.

ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO TELEMATICO (servizio reso disponibile dal 28/01/2019)

destinatari	<p>Le parti non ancora costituite in giudizio che hanno l'esigenza di visualizzare gli atti/documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono tenute a presentare, in via telematica, ▪ la richiesta di accesso temporaneo al fascicolo tramite la funzione presente nel PTT. <p>Il richiedente allega il file di richiesta di accesso in formato PDF/A e l'atto di "Procura-Nomina", entrambi firmati digitalmente, e provvede all'invio telematico degli atti.</p>
segreteria della CT	Gli uffici esaminano l'istanza e verificano che il soggetto inoltrante la richiesta possa visualizzare il fascicolo processuale telematico, in quanto parte processuale, anche se non ancora costituita.
esito	Gli uffici di segreteria della CT comunicano l' approvazione/diniego tramite PEC al richiedente
periodo di visibilità	L' autorizzazione consente all'utente di visualizzare il fascicolo per un periodo di 10 gg di calendario , con il servizio Telecontenzioso. Per la consultazione (come mostrato nella schermata di seguito indicata) occorre selezionare la CT competente e inserire il numero di RGR/RGA della controversia.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Con riguardo alle **attestazioni di conformità**, va osservato che la disciplina relativa alle copie digitali, applicabile anche al PTT, è contenuta negli artt. 20, 21, 22, 23 e 23-bis del CAD.

COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI (art. 22 del D.lgs. 82/2005)	
Efficacia	I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, <ul style="list-style-type: none">▪ hanno piena efficacia, ex artt. 2714 e 2715 C.C., se ad essi è apposta/associata,▪ da colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale .
Attestazione di conformità	Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (quindi i documenti in origine cartacei) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità: <ul style="list-style-type: none">▪ è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;▪ all'originale non è espressamente disconosciuta.

Disposizioni previste dal nuovo art. 25-bis del D.lgs. 546/1992:

- ➔ **qualifica di pubblico ufficiale:** difensore e dipendente dell'ente impositore o dei soggetti della riscossione rivestono tale qualifica nel momento dell'attestazione della conformità delle copie;
- ➔ **attestazione di conformità:**
 - i difensori pubblici e privati possono attestare la conformità delle copie degli atti digitali agli analogici detenuti in originale o in copia conforme o a quelli prelevati dal fascicolo informatico;
 - stesso potere è previsto per i difensori quando estraggono atti/provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

**Conformità della copia senza diritti:**

- la copia dichiarata conforme e firmata digitalmente equivale all'originale;
- non sono dovuti i diritti di copia autentica.



Nota: il **potere di attestazione** riguarda gli atti presenti nel fascicolo informatico anche se depositati prima della data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (24/10/18) e quindi a tutti i giudizi pendenti a tale data; inoltre, il **download dal SIGIT** del duplicato degli atti digitali del fascicolo informativo richiede l'adozione delle regole tecniche.

COPIA DI SENTENZA

La **sentenza**, di cui una copia informatica viene inserita nel fascicolo informatico dal personale dell'Ufficio di segreteria, è **redatta e sottoscritta in modalità analogica**.



Nota: il difensore può estrarre copia dal fascicolo informatico e ne attesta la conformità

- ✓ per la notifica alla controparte ai fini dell'esecuzione
- ✓ ovvero ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Resta fermo il pagamento dei diritti sulle copie rilasciate dalla segreteria della Commissione.

Per l'**esecuzione della sentenza** non occorre richiedere una copia autentica della sentenza all'Ufficio di segreteria della CT con l'apposizione della formula esecutiva.

UDIENZA A DISTANZA

Il **co. 4, dell'art. 16, del D.L. 119/2018** disciplina la **partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica** di cui all'art. 34 del D.lgs. 546/1992.

A tal fine, viene previsto che:

- ➔ su **apposita richiesta** di una delle parti indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo,
- ➔ è possibile **attivare l'udienza a distanza mediante un collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con **modalità** tali:
 - da assicurare **reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi
 - e la possibilità di **ascoltare** quanto viene detto in **udienza**.



Nota: il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza.

Inoltre, per garantire **un'efficiente organizzazione delle udienze a distanza**, viene stabilito che:

- ➔ **almeno un'udienza** per ogni mese e per ogni sezione
- ➔ è **riservata alla trattazione di controversie** per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

L'attuazione è rinviata ad **uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze**.